

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINO GAETANO**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
TESAURO ed altri: Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere. (1908)	389
PRESIDENTE	389, 390, 391, 392
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	389
DIECIDUE	390, 391
CESSI	390
MARCHESI	390, 392
CREMASCHI CARLO	391
MONDOLFO.	391, 392
ERMINI	391
AMBRICO	391
BERTOLA	391
TESAURO	392
BIANCHINI LAURA	392
SILIPO	392
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	392

La seduta comincia alle 9.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesauro ed altri: Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere. (1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesauro,

Zerbi, Ermini e De Palma: Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.

Nella scorsa seduta fu aperta e si svolse la discussione generale. Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Relatore*. Da parte dei colleghi che hanno preso la parola nella precedente seduta sono state fatte parecchie osservazioni, ma soprattutto sono stati richiesti maggiori chiarimenti sull'istituto in questione e cioè l'istituto « Marcelline » di Milano. Poiché nella mia relazione mi ero particolarmente trattenuto sull'aspetto giuridico del provvedimento, questa richiesta di informazioni più dettagliate, da parte di alcuni colleghi, era più che giustificata. Mi son fatto, quindi, premura di assumere tali informazioni sia direttamente, sia presso il competente ufficio del Ministero.

La scuola è stata aperta nel 1942, ma ha ottenuto l'autorizzazione definitiva nel 1946. Il titolo valido per l'ammissione è la licenza media. La durata del corso è di cinque anni. La cultura generale che viene impartita si avvicina a quella dell'istituto magistrale. Lo studio delle lingue straniere viene particolarmente approfondito e, infatti, ogni lingua è insegnata da due professori, dei quali uno svolge la parte teorica e di letteratura, l'altro si occupa delle esercitazioni e delle conversazioni. Le lingue studiate possono essere, poi, perfezionate all'estero a cura dello stesso istituto.

Gli insegnanti sono naturalmente abilitati ed i testi delle lingue straniere son fatti venire, quasi sempre, dall'estero. I criteri di selezione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

delle alunne sono abbastanza rigidi, tanto è vero che, dal primo al quinto corso, le allieve si riducono del 50 per cento.

Le allieve della scuola sono circa 130 e l'orario d'insegnamento ha 28 ore settimanali il primo anno, 28 ore il secondo, 30 il terzo, 30 il quarto e 30 il quinto.

Vi si insegnano anche filosofia, diritto, lavoro femminile e educazione fisica.

Ho potuto vedere presso il Ministero la relazione dell'ispettore, professor Salvini, che fece l'anno scorso un'accurata ispezione durata 15 giorni, assistendo ad un'ora di lezione, per ogni materia, in ogni classe.

Da questa relazione risulta confermata la serietà della scuola, il cui insegnamento ha carattere non commerciale o pratico ma umanistico, come altri corsi dello stesso genere.

Per ora sono insegnate due sole lingue, l'inglese e il francese, ma nella stessa relazione si rileva che « sia la preparazione degli insegnanti, sia il profitto delle allieve è, in complesso, assai notevole, e superiore, naturalmente, e quello delle scuole statali. A partire dal quarto anno le allieve sono in condizione di esprimersi per iscritto ed a voce con una certa disinvoltura e con una pronuncia abbastanza soddisfacente. Sono studiati l'italiano e il latino e vi è una certa larghezza d'idee nell'insegnamento della storia; un po' meno nella filosofia ».

Lo stesso ispettore faceva notare, poi, che nuoce evidentemente all'istituto che la licenza da esso rilasciata non venga valutata né per il proseguimento degli studi, né per i concorsi.

Questi dati che ho potuto raccogliere mi sembrano, nel complesso, nettamente positivi.

Quanto ai rilievi che sono stati fatti, vorrei osservare che essi sono essenzialmente di ordine generale, mentre mi pare molto significativo il fatto che nessuna obiezione specifica sia stata mossa nei riguardi dell'istituto. Credo, quindi, che non ci si debba formalizzare su una questione di principio, tanto più che rimangono allo Stato tutte quante le garanzie perché, come la proposta di legge prevede, è riservata al Ministero l'approvazione dei programmi dell'istituto. Per queste ragioni, non posso che mantenere il parere favorevole, espresso nella relazione, alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Nella precedente seduta era stato presentato dall'onorevole Diecidue e da altri un articolo sostitutivo dell'intera proposta di legge.

Esso suona così: « Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a estendere i benefici di cui all'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, comma 3, alle scuole che, in seguito ad accertamento ispettivo, risultino particolarmente adatte a preparare gli alunni a frequentare con vantaggio corsi di letterature e lingue straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione ».

DIECIDUE. Avevo proposto questo articolo (tenendo conto delle varie osservazioni che erano state fatte da coloro che mi avevano preceduto nella discussione) per una ragione di carattere formale: approvandolo noi ci manterremo nell'ambito legislativo, perché detteremo una norma di carattere generale, mentre decidendo per un caso particolare, noi verremo a sostituirci al potere esecutivo.

CESSI. Ci troviamo di fronte ad un capovolgimento della situazione perché, adesso, ci si propone di sostituire ad una norma specifica una norma di carattere generale. Ora, questa norma di carattere generale esige uno studio approfondito perché coinvolge non soltanto la posizione di alcune scuole, ma l'intero ordinamento scolastico. Su questo punto, quindi, faccio le massime riserve, dichiarando che desidererei che si aprisse una ampia discussione per esaminare i vari lati del problema stesso.

MARCHESI. Non sono favorevole all'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Diecidue. Desidero, invece, dichiarare che modifico quella che era stata la mia opinione, espressa la volta scorsa, rispetto a questa proposta di legge. Ignoravo che l'istituto delle Marcelline avesse una particolare attrezzatura per lo studio delle lingue. Io ho, forse, con termini piuttosto esacerbati, deplorata l'impreparazione assoluta degli scolari provenienti dalle magistrali, che si iscrivono nelle sezioni di lingue annesse alle università, dove l'ignoranza si perpetua. Qui ci troviamo, invece, di fronte ad un istituto che, ripeto, ha una particolare attrezzatura ed io non mi sento, quindi, di negare agli scolari provenienti da questo istituto quei diritti che hanno scolari provenienti da altri istituti dove le stesse garanzie di conoscenza linguistica non esistono.

Piuttosto avrò da fare un'osservazione all'articolo 2, là dove si dice che gli esami saranno approvati dal Ministero e devono essere sostenuti davanti ad un'apposita Commissione presieduta da un commissario nominato dal Ministro stesso. Vorrei che gli esami

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

di questo istituto fossero soggetti alle medesime norme degli altri istituti.

CREMASCHI CARLO. Apprezzo i motivi che hanno indotto l'onorevole Diecidue a presentare questo articolo, ma allargare così l'accesso all'università senza indagare convenientemente, mi sembra eccessivo, almeno in questo momento: è, piuttosto, materia che riguarda la riforma della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Diecidue insiste sulla sua proposta di articolo sostitutivo?

DIECIDUE. Io sono disposto a ritirarla, onorevole Presidente, ma non per le ragioni esposte dall'onorevole Cremaschi, giacché, se ci sono degli istituti cui viene concesso un diritto, non vedo perché, qualora ve ne sia un altro che rivesta le medesime caratteristiche, esso non debba godere dello stesso beneficio. Mi si dice che sono rari gli istituti che hanno queste caratteristiche; ma il mio emendamento tendeva non già ad aprire le porte indiscriminatamente, ma soltanto quando si fossero operati gli opportuni accertamenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

« Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate delle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, per essere ammesse, secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'articolo 1, devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti un'apposita Commissione giudicatrice, presieduta da un commissario, nominato dal Ministro stesso ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Bertola, integralmente sostitutivo, del seguente tenore:

« Le alunne degli istituti di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, « Alessandro Manzoni » di Milano e « Regina Margherita » di Genova, per essere ammesse, secondo le

modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'articolo 1, debbono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti un'apposita Commissione giudicatrice, costituita secondo le norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi delle scuole medie superiori ».

MONDOLFO. Io credo che si debba andare cauti nel fissare in maniera precisa la composizione di questa commissione giudicatrice, dato che si tratta di abilitazione a frequentare l'università in corsi che hanno un carattere specialissimo e dato che tutti i titoli del genere sono rilasciati da commissioni la cui formazione risulta curata in vista del particolare carattere del corso di studi universitario cui danno adito.

ERMINI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Mondolfo. Noi oggi abbiamo, infatti, la maturità classica, la maturità scientifica, l'abilitazione magistrale, l'abilitazione tecnica, ma non abbiamo un esame di Stato per istituti statali del tipo delle Marcelline. Il riferimento è, quindi, inesatto e, mancando il termine di paragone, manca anche la possibilità di attuare il disposto dell'articolo.

AMBRICO. Penso si potrebbe superare questa difficoltà fissando un criterio di analogia con gli altri esami di Stato. Propongo, perciò, di sostituire, nell'articolo proposto dall'onorevole Bertola, le parole « in analogia alle norme » alle altre « secondo le norme ».

BERTOLA. Non mi pare che le obiezioni formulate dall'onorevole Ermini e dall'onorevole Cessi siano valide. Per poter sostenere, infatti, l'esame di Stato occorrono due condizioni: programma e commissione. Ora, quanto alla prima condizione, abbiamo stabilito che questi istituti debbono insegnare su un programma approvato dal Ministero; quanto alla commissione, essa viene costituita in analogia — e con questo dichiaro di accogliere l'emendamento dell'onorevole Ambrico — alle norme vigenti per gli esami di Stato.

Unica obiezione, invece, potrebbe essere questa: nell'atto di regolare un istituto, regoliamo anche gli altri. Rispondo: noi stiamo facendo un esperimento, di immettere nei corsi universitari di lingue studenti appositamente preparati, al fine di elevare il livello di quegli studi. Se vedremo, pertanto, che questo esperimento avrà dato risultati positivi, noi moltiplicheremo queste scuole. Come

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

ho già detto, accetto l'emendamento Ambrico al mio nuovo testo.

TESAURO. Non ci sono che due vie da seguire: o riferirsi alle norme generali dell'esame di Stato, richiamando l'attenzione del Ministro sul carattere particolare di questi istituti, oppure affrontare direttamente il problema e stabilire la composizione della commissione, per esempio, con un commissario nominato dal Ministro e quattro professori statali di ruolo nominati dal Provveditore agli studi.

BIANCHINI LAURA. Io non sono contraria alla proposta Bertola, ma ho un dubbio: queste tre scuole non sono scuole parificate e non sono scuole di Stato. Io mi domando, pertanto, quale sia, dal punto di vista giuridico, la loro posizione, dato che non possiamo neppure parificarle.

MARCHESI. Io ho sempre creduto che fossero scuole parificate.

BIANCHINI LAURA. No, non lo sono e non lo possono essere, in quanto non c'è nell'ordinamento statale un tipo di studi di quel genere.

SILIPO. Prima dell'intervento dell'onorevole Bianchini, io ero completamente favorevole, come l'onorevole Marchesi, all'approvazione di questa proposta di legge, per quanto mi fossero rimasti dei dubbi, ma di secondaria importanza. La questione posta adesso obbliga a procedere con maggiore cautela. Per questo io voterò contro l'articolo dell'onorevole Bertola e mi asterrò dalla votazione della proposta di legge.

MONDOLFO. Vorrei raccomandare al Ministro che a far parte delle Commissioni giudicatrici siano chiamati professori di lingue e letterature straniere e non di altre materie, come filosofia, storia e latino. La raccomandazione sembrerà ovvia, ma l'esperienza insegna che non lo è.

PRESIDENTE. Rileggo il testo dell'emendamento Bertola, con la modifica dell'onorevole Ambrico, accettata dal presentatore dell'articolo sostitutivo.

« Le alunne degli Istituti di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, « Alessandro Manzoni » di Milano e « Regina Margherita » di Genova, per essere ammesse, secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'articolo 1, debbono aver regolarmente frequentato tutti

i corsi prescritti e superato gli esami di licenza sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti una apposita Commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi delle scuole medie superiori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

TESAURO ed altri: « Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere ». (1908).

Presenti	30
Votanti	29
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, D'Agostino, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Ermini, Giammarco, Lazzati, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Scaglia e Tesauro.

Si è astenuto:

Silipo.

La seduta termina alle 10.